

## **RISPOSTE AI QUESITI al 4 Marzo 2016**

**Procedura aperta - Esecuzione lavori di "Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto"**

**Importo a base d'asta € 17.843.871,16 - CIG 65680194BD - CUP H31B99000010001**

### **Quesito n.11 (attestazione avvenuta acquisizione documentazione di gara)**

Con riferimento all'"Art. 6. - Documentazione di gara e sopralluogo" del disciplinare di gara, e al punto 5.1.4 dello stesso, nonché al punto VI.3.1) del bando di gara, la scrivente **chiede conferma se è sufficiente una autocertificazione** di "attestazione di avvenuta acquisizione" dal sito internet [www.sviluppogenova.com](http://www.sviluppogenova.com), della documentazione tecnica, dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari riguardanti la gara.

Con riferimento al punto 5.1.4 del disciplinare di gara, pag. 23, si domanda se l'attestazione di avvenuta acquisizione debba essere redatta su apposito modello messo a disposizione dall'Ente oppure possa essere redatta a cura dell'Impresa.

Ringraziando, porgiamo distinti saluti.

### **Risposta al quesito n.11**

Si riscontra il quesito formulato da codesta rispettabile Società in data 03/03/16 per precisare che l'attestazione di avvenuta acquisizione dal sito internet della Stazione Appaltante della documentazione tecnica, dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, di cui al punto 5.1.4 del disciplinare di gara, dovrà essere redatta a cura del concorrente.

### **Quesito n. 12 (disposizioni RFI)**

con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:

- 1) In riferimento a quanto definito dal Capitolato d'Appalto, PSC e tavole di progetto, risulta che le attività a ridosso della linea ferroviaria (es. varo impalcato), verranno eseguite in notturna, senza definire orari specifici. Al fine di una corretta valutazione economica, sarebbe opportuno conoscere l'estensione temporale della chiusura concordata o definita da RFI.

### **Risposta quesito n. 12**

Con riguardo al quesito fatto pervenire da codesta rispettabile Società in data 02/03/16, si rimanda alle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e segnatamente a tutto quanto riportato al paragrafo 7.5.5., ove è chiarito, fra l'altro, come debba intendersi integralmente a carico dell'appaltatore *"l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta da parte di R.F.I. riferiti alle modalità esecutive e operative delle lavorazioni interferenti direttamente e/o indirettamente con la linea e la proprietà ferroviaria ovvero con l'esercizio della stessa. Quanto sopra con particolare riferimento alle operazioni di assemblaggio e varo delle campate metalliche a scavalco della linea ferroviaria, per le quali l'appaltatore dovrà redigere a propria cura uno specifico piano di varo da sottoporre preventivamente a R.F.I. per la competente approvazione"*.

Ne consegue che le disposizioni emanate da R.F.I. relativamente a numero, orario e durata delle interruzioni e/o modifiche alla circolazione dei treni discendono univocamente dalla proposta di cantierizzazione che sarà elaborata dall'appaltatore in corso d'opera.

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

### Quesito n.13 (pareri altri Enti)

Dove possiamo trovare i pareri e relative prescrizioni della R.F.I. e della Soprintendenza? Se non sono compresi tra gli elaborati di gara, è possibile entrarne in possesso in qualche modo?

Eventuali migliorie e pregio tecnico da apportare al progetto, come possiamo inserirle come nuova voce nella lista categorie, visto che non sono previsti spazi vuoti? Si chiede quindi di conoscere il modus operandi.

### Risposta Quesito n.13

In merito al primo punto, si specifica che tutti i pareri e le prescrizioni rilasciate in sede di approvazione del progetto da Enti e soggetti a vario titolo competenti sono inclusi nel Capitolato Speciale d'appalto e nei suoi allegati.

In merito al secondo punto, valutata cautelativamente la giurisprudenza in merito, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 119.5 del D.P.R. 207/10, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritenga mancanti, alle quali applicherà i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Pertanto, alla luce di tale disposizione e anche in relazione al contenuto della propria offerta tecnica, qualora i concorrenti intendessero modificare/integrare le voci/quantità riportate sulla Lista ricevuta dalla Stazione Appaltante in occasione del sopralluogo obbligatorio, essi dovranno attenersi alle seguenti regole:

- se vorranno ridurre o aumentare quantità di voci già presenti nella lista o eliminare voci della stessa, essi dovranno:
  - i) apportare la correzione direttamente sulla lista, in modo che risultino leggibili sia la parte eliminata/modificata, sia la correzione apportata;
  - ii) controfirmare, per conferma, ogni siffatta modifica (oltre a siglare, comunque, ogni pagina della lista stessa);
- se vorranno aggiungere nuove voci, essi dovranno:
  - i) predisporre, compilare e siglare/sottoscrivere uno o più fogli aggiuntivi (numerati sequenzialmente, se più d'uno, in modo che su ciascuno siano riportati il numero progressivo di pagina e il totale delle pagine), riportanti la stessa struttura della lista delle categorie (come da facsimile allegato alla presente), avendo cura di compilare, per ogni voce inserita, tutte le colonne (articolo, descrizione, unità di misura, quantità, prezzo unitario offerto in cifre, prezzo unitario offerto in lettere, prodotto fra quantità e prezzo unitario offerto in lettere);
  - ii) nella lista delle categorie fornita in sede di sopralluogo, in fondo alla stessa ma prima dei totali, inserire un rinvio a tale foglio/tali fogli aggiuntivo/i, controfirmando tale rimando per conferma;
  - iii) tenere conto anche dell'importo delle voci inserite nel/nei foglio/i aggiuntivo/i nella predisposizione del totale offerto e nell'indicazione del conseguente ribasso sul prezzo posto a base d'asta.

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

## **RISPOSTE AI QUESITI** **al 2 Marzo 2016**

**Procedura aperta - Esecuzione lavori di “Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto”**  
**Importo a base d'asta € 17.843.871,16 - CIG 65680194BD - CUP H31B99000010001**

### **Quesito n.4 (riduzione garanzie per certificazione ambientale)**

*Relativamente alle cauzioni richieste (provvisoria e definitiva), l'art. 16 comma 1 della legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" in vigore dal 02.02.2016, ha modificato l'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 prevedendo una riduzione dell'importo della garanzia del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, fermo restando l'obbligo di dimostrarne il possesso in sede di offerta.*

*A tal proposito si chiede conferma che tale disposizione possa essere applicata anche alla presente procedura di gara e se sia necessaria pertanto una rettifica dei documenti gara (Bando e Disciplinare).*

### **Risposta quesito n.4**

In riscontro al quesito formulato da codesta rispettabile Società in data 18/02/16 si significa quanto segue.

In considerazione del fatto che la L. n. 221/2015 è entrata in vigore dopo la spedizione del bando di gara alla GUUE, ma prima della sua pubblicazione nella GURI, e visto l'art. 66.8 del Codice dei contratti pubblici, questa Società riterrà ammissibile la riduzione della cauzione, da parte dei concorrenti, in ottemperanza alla previsioni della stessa L. n. 221/2015. I presupposti che danno diritto alla riduzione dovranno in ogni caso essere comprovati, mediante allegazione degli originali delle certificazioni di qualità o copie autodichiarate conformi all'originale con le forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Quanto sopra è già stato oggetto di chiarimento nel quesito n. 3, pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, nella sezione “bandi e gare”.

### **Quesito n.5 (riferimento quantificazione manodopera)**

*Si chiede, con riferimento al documento W05 – quadro incidenza manodopera*

*se è **l'unico** riferimento per la quantificazione del costo della manodopera (per categorie di lavorazione)*

*e quindi è lo stesso da tenere conto nella formulazione dell'offerta (indistintamente per i singoli prezzi della stessa categoria di lavorazione).*

### **Risposta quesito n.5**

Con riguardo al quesito fatto pervenire da codesta rispettabile Società in data 19/02/16, si rappresenta che le informazioni riportate nel documento “W05 – Quadro incidenza manodopera” non sono vincolanti per il concorrente per la formulazione dell'offerta con riguardo al costo della manodopera

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

## **Quesito n.6 (subappalto altri partecipanti alla gara)**

con la presente, in riferimento alla procedura aperta per i lavori di collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto, si richiede se sia consentito il subappalto a operatori economici che abbiano partecipato, in qualunque forma, alla gara.

In merito alla procedura in oggetto, chiediamo chiarimento circa la possibilità che un partecipante alla procedura di gara, possa in caso di non aggiudicazione dell'appalto essere subappaltatore di una parte dei lavori per conto dell'impresa aggiudicataria.

In attesa di vs riscontro porgiamo cordiali saluti

## **Risposta quesito n. 6**

Con riguardo al quesito fatto pervenire da codesta spettabile Società in data 23/02/16, vale a dire se sia consentito il subappalto a operatori economici che abbiano partecipato in qualunque forma alla gara, non risultandone aggiudicatari, la risposta è affermativa, fermo restando che le offerte dell'interessato e dell'altro concorrente, rispetto al quale il primo ipotizza di assumere eventualmente il ruolo di subappaltatore, devono essere formulate autonomamente dai soggetti che ne sono autori.

## **Quesito n.7 (cooptazione)**

### **C.A. R.U.P. ING. LUCA CASTAGNA**

Con riferimento all'istituto della "cooptazione" di cui all'art. 92 – comma 5 – del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si richiede quale delle due interpretazioni sia corretta:

- 1) quella in base alla quale l'impresa cooptata sia comunque assimilata a tutti gli effetti ad una impresa associata in A.T.I.;
- 2) quella in base alla quale l'impresa cooptata non assume lo status di concorrente.

Di conseguenza si richiede se l'impresa cooptata:

1. è tenuta o meno a presentare l'istanza di partecipazione alla gara;
2. è tenuta o meno a sottoscrivere la cauzione provvisoria;
3. è tenuta o meno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo;
4. è tenuta o meno a firmare l'offerta tecnica ed economica;
5. è tenuta o meno ad effettuare il sopralluogo o a conferire delega alla capogruppo alla sua effettuazione.

Si richiede, in definitiva, quale documentazione debba predisporre l'impresa "cooptata".

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

## Risposta quesito n.7

Con riguardo al quesito fatto pervenire da codesta rispettabile Società in data 23/02/16, si rappresenta quanto segue.

Il quesito non riguarda materia che sia rimessa alla discrezione della Stazione appaltante e si appunta invece direttamente su un problema di interpretazione della legge.

Recentemente nella giurisprudenza di alcuni Tar sono emersi orientamenti stando ai quali l'impresa cooptata non acquista lo status di concorrente, non assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e di contraente (poi) e non presta garanzie.

Le conseguenze che ne vengono tratte sono nel senso dell'inammissibilità della partecipazione di ATI, nelle quali la cooptata firma la domanda di partecipazione e l'offerta ed è menzionata nella cauzione.

Ciò perché verrebbe a crearsi incertezza in ordine alla posizione dell'impresa cooptata rispetto al raggruppamento.

D'altra parte, e sempre recentemente, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l'impresa cooptata sia a tutti gli effetti una componente, ancorché sui generis, del raggruppamento e debba quindi osservare l'art. 37 del codice, ad esempio sottoscrivendo l'offerta.

A tutta evidenza, il rischio insito nell'instabilità e nella non univocità della legge e della giurisprudenza non può essere traslato sulla Stazione Appaltante, che vi è esposta esattamente come lo sono i concorrenti.

Nondimeno si ritiene che il concorrente abbia diritto ad una risposta alla domanda di chiarimento, nei fisiologici limiti di questo istituto.

Pertanto si informa che l'organo di gara non escluderà dalla gara eventuali ATI che individuino specificamente un'impresa cooptata come tale, se questa sottoscriverà espressamente in tale sua qualità la domanda di partecipazione e l'offerta, sarà menzionata espressamente come cooptata entro la cauzione ed effettuerà espressamente come cooptata il sopralluogo.

Si confida che, per questa via, risultino esclusi possibili profili di incertezza o di equivocità, in ordine alla posizione effettiva che all'impresa cooptata si intende conferire nell'ambito del raggruppamento e nel contempo possa dirsi pienamente osservato l'art. 37 del codice.

Resta comunque inteso che, nel caso di impugnazioni, il rischio giuridico insito in tale soluzione non sarà, né potrà essere a carico della Stazione Appaltante.

## Quesito n.8 (riduzione tempo esecuzione lavori)

Si chiede di sapere se per la riduzione del tempo di esecuzione si ha un limite/tetto minimo di giorni al di sotto del quale non si può scendere.

## Risposta quesito n.8

Con riguardo al quesito formulato da codesta rispettabile Società in data 24/02/16, si comunica che la procedura di gara in oggetto non prevede un limite al ribasso sul tempo di esecuzione dei lavori.

Resta tuttavia inteso che, ove ricorrano le circostanze stabilite ai commi 2 o 3 dell'art. 86 D.Lgs 163/06 (richiamati all'art. 4 del Disciplinare di Gara), tale ribasso sarà oggetto di valutazione nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta.

Si ricorda inoltre che il ribasso temporale offerto dovrà trovare adeguata corrispondenza nel cronoprogramma delle lavorazioni che il concorrente è tenuto ad allegare all'offerta economica, il quale, secondo quanto riportato al punto 5.4.3 del disciplinare di Gara, dovrà risultare, fra l'altro, "non manifestamente inattuabile".

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

## Quesito n.9 (prescrizioni Enti)

In riferimento al punto "T.2. – **Proposte progettuali integrative e/o migliorative**", a pagina 13 del Disciplinare di gara, terzo capoverso, si chiede di venire a conoscenza delle (cito testualmente) " ...

prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto. Non saranno prese in considerazione, pertanto, proposte che non risponderanno ai vincoli sopra indicati.", perché ci sembra che in nessun elaborato messo a disposizione ci siano inserite o comunicate le suddette prescrizioni.

## Risposta quesito n.9

Con riguardo al quesito formulato da codesta rispettabile Società in data 25/02/16, si comunica che le prescrizioni impartite dagli Enti in sede di approvazione del progetto sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nei suoi allegati.

## Quesito n. 10 (socio estero)

*La scrivente Società ha come soci due persone "giuridiche", una italiana e l'altra estera (priva di sede secondaria e priva di rappresentanza stabile in Italia), ognuna detentrica del 50% delle azioni.*

*Si chiede pertanto se questi soggetti devono rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006.*

## Risposta quesito n.10

Con riguardo al quesito formulato da codesta rispettabile Società in data 26/02/16, si rappresenta quanto segue.

L'art. 38.1, lett. c) del codice assegna rilevanza, fra l'altro, alla posizione "del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci".

Ad avviso di questa Stazione appaltante, per logica, deve intendersi che la legge abbia inteso sempre e comunque fare riferimento a soci che siano persone fisiche.

Essendo esclusa espressamente la rilevanza del socio-unico persona giuridica, sarebbe infatti irragionevole considerare rilevante il socio-persona giuridica detentore di quote di maggioranza nelle società con meno di quattro soci.

Ciò risulta anche dalla Det. ANAC n. 1 del 2012 (" ... si ritiene che l'accertamento della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico...").

In questo senso va inteso il Disciplinare.

Pertanto si ritiene che nella Vs. spett.le Società i soci-persona giuridica non vengano in rilievo ai fini delle dichiarazioni dell'art. 38, lett. b), c) ed m-ter).

**SEGUONO ALTRI QUESITI**

## QUESITI Pervenuti al 18 Febbraio 2016

**Procedura aperta - Esecuzione lavori di “Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto”**

**Importo a base d'asta: € 17.843.871,16 di cui € 651.310,24 per oneri per la sicurezza.  
CIG 65680194BD - CUP H31B99000010001**

### **Quesito n.1 (incremento classifica qualificazione SOA)**

Buongiorno, con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede se l'Impresa in possesso della categoria OS18-A in classifica V (€ 5.164.000,00) può partecipare alla gara avvalendosi del beneficio del quinto senza costituire ATI.

### **Risposta quesito n.1**

In merito al quesito pervenuto da codesta rispettabile Società in data 11/02/16, si rimanda a pag. 9 del Disciplinare di Gara, ove è chiarito che *“i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del Regolamento”*

### **Quesito n.2 (copia conforme atto costitutivo consorzio)**

Con riferimento alla gara in oggetto a pagina 27 del disciplinare di gara punto 5.2.1 chiedete per i consorzi di imprese artigiane l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica chiediamo se accettate anche la copia conforme all'originale dichiarata dal Legare Rappresentante con documento d'identità allegato.

### **Risposta quesito n.2**

In merito a quanto riportato nel quesito pervenuto da codesta rispettabile Società in data 11/02/16, si precisa quanto segue:

l'art. 19 del t. u. sulla documentazione amministrativa così prevede: *“La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale”*. Poiché l'atto costitutivo e lo statuto di soggetti imprenditoriali sono “conservati” dal registro delle imprese, la copia autentica può essere fornita anche in forma di copia autodichiarata conforme all'originale, con le formalità previste dall'art. 47 del t.u.

**SEGUE QUESITO N.3**

### **Quesito n.3 (Riduzione cauzione certificazione ambientale)**

Buongiorno, con riferimento alla procedura di cui in oggetto, essendo la scrivente in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si chiede se la cauzione da predisporre per la partecipazione alla procedura può essere emessa, in seguito all'entrata in vigore in data 02.02.2016 della L. 28.12.2015 n. 221 avente ad oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali." che all'art. 16 contempla delle modifiche ai disposti dell'art 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Garanzie a corredo dell'offerta) ed in particolare al comma 7 dello stesso (riduzione della cauzione), già tenendo conto di quanto indicato dalla legge stessa .

In caso affermativo, si chiede di voler indicare le riduzioni da effettuare.

### **Risposta quesito n.3**

In riscontro al quesito formulato da codesta spettabile Società in data 12/02/16 si significa quanto segue.

- A. In considerazione del fatto che la L. n. 221/2015 è entrata in vigore dopo la spedizione del bando di gara alla GUUE, ma prima della sua pubblicazione nella GURI, e visto l'art. 66.8 del Codice dei contratti pubblici, questa Società riterrà ammissibile la riduzione della cauzione, da parte dei concorrenti, in ottemperanza alla previsioni della stessa L. n. 221/2015. I presupposti che danno diritto alla riduzione dovranno in ogni caso essere comprovati, mediante allegazione degli originali delle certificazioni di qualità o copie autodichiarate conformi all'originale con le forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.
- B. Sulla base del disposto dell'art. 16 L. n. 221/2015, la riduzione consentita per il caso di ISO 14.001 è del 20 %, ed è cumulabile con quella del 50% relativa alla qualità aziendale. Stante l'assenza di diverse indicazioni nella legge, questa Stazione Appaltante ritiene che ciascuna di dette riduzioni debba essere calcolata con riferimento all'importo intero.